

54) FASE 2: LE MISURE FISCALI ALLA LUCE DEL D.L. 34/2020.

Il Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020 ha approvato il **Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34**¹, pubblicato il medesimo giorno sulla Gazzetta Ufficiale n. 128, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Il decreto legge, cosiddetto "Decreto Rilancio", che si compone di un testo molto corposo (ben 255 articoli), segue i precedenti Decreti #curaItalia e Liquidità con l'obiettivo di introdurre nuove disposizioni per famiglie, lavoratori ed imprese per uscire dalla crisi economica scaturita dall'emergenza da Covid-19.

In materia di misure fiscali non pochi sono stati gli interventi. Di seguito riportiamo le norme di carattere fiscale più rilevanti.

In primo luogo, ai sensi dell'**art. 119**, in relazione alla **riqualificazione energetica**, è stata **potenziata nella misura del 110%**, con riferimento alle spese a carico del contribuente dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, **l'aliquota della detrazione spettante** per: gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, la cui spesa massima è di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio; gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, abbinati alla installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microgenerazione, la cui spesa massima è di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio; gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti

1

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/Oggetti_Embedded/Documenti/2020/05/20/DL%20Rilancio.pdf

di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, abbinati alla installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microgenerazione.

Tale aliquota è contemplata altresì per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici, a condizione tuttavia che la stessa avvenga congiuntamente a uno degli interventi suindicati e che l'energia non autoconsumata in sito sia subordinata alla cessione in favore del GSE.

Le suddette disposizioni si applicano agli interventi effettuati da persone fisiche, condomini, Istituti autonomi case popolari e cooperative di abitazione a proprietà indivisa, mentre non valgono per gli interventi su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale, effettuati da persone fisiche al di fuori di attività di impresa, arti e professioni.

Allo scopo di sostenere ed incentivare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, poi, l'**art. 120** del decreto legge ha disposto a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti privati, compresi quelli del Terzo settore, un **credito d'imposta pari al 60%** delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, inclusi quelli edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, l'acquisto di arredi di sicurezza nonché di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell'attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.

Ai sensi dell'**art. 121** è contemplata per i soggetti che, negli anni 2020-2021, sostengono le spese per interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici, installazione di impianti solari fotovoltaici ed installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, la possibilità di optare, **in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione**: per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, ovvero per la trasformazione dell'importo della detrazione in

un credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni a soggetti terzi, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L'**art. 122**, invece, riconosce, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità per i soggetti aventi diritto a crediti d'imposta derivanti da disposizioni introdotte per fronteggiare l'emergenza da coronavirus, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. In particolare, le disposizioni sono applicabili ai crediti d'imposta per: botteghe e negozi, canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, adeguamento degli ambienti di lavoro, sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di dispositivi di protezione.

Interessante è quanto disposto dall'**art. 123**, il quale sopprime in modo definitivo le clausole di salvaguardia che, dal 2021, prevedevano incrementi automatici delle aliquote Iva del 10% e del 22% e di quelle in materia di accisa su alcuni carburanti; l'**art. 124**, d'altro canto, azzerava l'IVA sulle cessioni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, di beni, dispositivi e prodotti necessari al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus.

Non è superfluo precisare che, ai sensi dell'**art. 125**, è stato istituito, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, e gli altri enti privati, compresi quelli del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta, fino a un massimo di 60.000 euro, pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività, nonché per acquistare dispositivi di protezione individuale e quelli idonei a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, quali mascherine, guanti, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti, vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi. Tale *bonus* tuttavia non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Successivamente, l'**art. 126** prevede la proroga al 16 settembre 2020 dei versamenti sospesi dal Decreto Liquidità², nonché degli adempimenti e dei versamenti sospesi

² Ci si riferisce, sul punto, versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi di aprile e maggio 2020.

dall'articolo 5 del D.L. 9/2020, i quali devono essere effettuati in un'unica soluzione ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020; medesima proroga ai sensi dell'**art. 127** per i versamenti sospesi dal Decreto #curaItalia³.

In relazione alla salvaguardia del credito, l'**art. 128** stabilisce che quello di 80 euro ed il trattamento integrativo di 100 euro spettanti, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020, ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti per beneficiarne siano riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro prodotto nel 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il datore di lavoro, pertanto, ha l'onere di riconoscere i benefici spettanti al lavoratore nel periodo durante il quale fruisce delle misure di sostegno al lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge n. 18/2020, tenendo conto della retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza da COVID-19.

Non è superfluo ricordare che, a seguito della succitata emergenza epidemiologica, è stata contemplata una contrazione di gas naturali ed energia elettrica. Per tale motivo, la disposizione prevista dall'**art. 129** riduce al 90% le rate di acconto mensili dovute, da maggio a settembre 2020, dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica. L'eventuale versamento a conguaglio dovrà essere effettuato entro il mese di marzo 2021, con la possibilità di ripartire la cifra in dieci rate mensili di pari importo, da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021.

Invece, ai sensi dell'**art. 132**, sono stati ridotti dell'80% i pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel periodo da aprile a luglio 2020; essi possono essere eseguiti, per le immissioni avvenute nel mese di aprile, entro il 25 maggio, mentre per gli altri mesi entro le scadenze ordinarie. La differenza andrà versata, senza interessi, entro il 16 novembre 2020.

³ Si fa riferimento, in particolare, agli adempimenti tributari e contributivi che scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 ed ai versamenti di autoliquidazione che scadevano nello stesso periodo.

Interessante è altresì la norma ex **art. 133**, secondo cui sono rinviate al 1° gennaio 2021 le tasse sulle plastiche monouso (*plastic tax*) e sulle bevande edulcorate (*sugar tax*), previste per quest'anno dall'ultima legge di Bilancio.

Con riferimento all'imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero (IVAFE) da soggetti residenti nel territorio dello Stato, l'**art. 134** estende tale disciplina altresì agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate che detengono attività di natura finanziaria all'estero.

La misura annunciata dall'**art. 136**, poi, con l'obiettivo di convogliare in maniera consistente gli investimenti verso imprese di minori dimensioni, incentiva gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, nell'economia reale e nelle società non quotate, potenziando la capacità dei PIR, e cioè i piani di risparmio a lungo termine, di convogliare il risparmio privato verso il mondo delle imprese.

Gli **articoli 142 e 143** prevedono, in seguito, alcune proroghe.

E' stabilito che l'avvio sperimentale del processo di assistenza online, basato sulla predisposizione delle bozze precompilate dei documenti IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate, sia rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021.

E' disposto, inoltre, il rinvio al 1° gennaio 2021 dell'applicazione delle disposizioni che introducono una procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, senza assolvimento dell'imposta.

Secondo quanto statuito dall'**art. 144**, sono sospesi fino al 16 settembre 2020 il pagamenti delle somme chieste con le comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni in scadenza tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, mentre l'**art. 145** sospende per tutto il 2020 la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, mettendo a disposizione dell'agente della riscossione le somme da rimborsare.

A proposito di sospensioni, l'**art. 149** dispone la proroga dei termini di versamento, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi, accordi di

mediazione, atti di liquidazione per attribuzione di rendita, atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione, recupero di crediti di imposta e avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro. Le stesse andranno versate, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, in quattro rate mensili di pari importo. Uguale proroga e medesime modalità anche per le somme rateali, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio, dovute in relazione agli atti ratealizzabili.

Successivamente, ai sensi dell'**art. 151** sono prorogati al 31 gennaio 2021 i termini per la notifica degli atti e l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi ed ordini professionali.

In materia di pensioni e stipendi, l'**art. 152** chiarisce che sono sospesi fino al 31 agosto 2020 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'agente della riscossione prima dell'entrata in vigore del decreto Rilancio, relativi a stipendi, salari, pensioni ed altre indennità relative a rapporti di lavoro o di impiego.

E' stato poi modificato in più punti l'art. 68 del D.L. 18/2020 sulla sospensione delle attività dell'agente della riscossione; in particolare, l'**art. 154** dispone che la stessa sia differita dal 31 maggio al 31 agosto 2020. E', pertanto, bloccata la notifica di atti di accertamento e cartelle ed il versamento di tutte le rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio" in scadenza nel 2020 potrà essere effettuato entro il 10 dicembre 2020. Relativamente agli stessi istituti, è possibile ottenere una nuova dilazione del pagamento.

Rilevante è l'**art. 157** del decreto Rilancio, introdotto al fine di favorire la ripresa delle attività economiche e sociali.

Invero, gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione, rettifica, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020, saranno notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021. Sono altresì posticipati al 2021 gli invii di atti e comunicazioni, elaborati o emessi entro il 2020, quali comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni, inviti all'adempimento, atti di accertamento dell'addizionale

erariale della tassa automobilistica, atti di accertamento delle tasse automobilistiche per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari. Sono prorogati, infine, di un anno i termini di decadenza per notificare le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nel 2018, alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017, alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018. Tuttavia da tali proroghe restano fuori gli atti indifferibili ed urgenti.

Nel decreto in esame, infine, spazio è lasciato alla materia dei tabacchi. L'**art. 163**, in particolare, prevede la proroga, fino al 31 ottobre 2020, nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa per i tabacchi lavorati, prodotti succedanei dei prodotti da fumo e accessori ai tabacchi da fumo, del pagamento degli importi dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020, maggiorati degli interessi legali calcolati giorno per giorno.

Militerni & Associati
Dott.ssa Martina Esposito